

MODELLO EAS: entro il 1° aprile l'aggiornamento delle variazioni 2018.

Come ogni anno le associazioni sono chiamate a verificare se sono intervenute variazioni significative nei dati comunicati con l'ultimo modello EAS inviato. L'invio del modello aggiornato deve essere perciò effettuato **solo ed esclusivamente** nel caso in cui siano intervenute nel 2018 **variazioni** rispetto a quanto comunicato con l'ultimo modello EAS inviato.

Questo adempimento non può essere trascurato perché di fondamentale importanza per le associazioni per potersi qualificare ai fini fiscali come Enti non Commerciali e conseguentemente accedere a tutte le agevolazioni previste per tali soggetti: tra questi ricordiamo la possibilità di defiscalizzare i corrispettivi specifici corrisposti dai soci per partecipare alle attività promosse dall'associazione (c.d. attività istituzionale).

N.B. Il Codice del Terzo settore (art. 94 del DLgs 117/2017) prevede che “*gli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al comma 1 del medesimo articolo 30*”, ossia sono esonerati dalla trasmissione del Modello EAS. Sull'entrata in vigore di tale disposizione non sono intervenuti chiarimenti di prassi ma si ritiene, stante la circostanza che la semplificazione è contenuta nella norma sui controlli in relazione ai quali assolve un ruolo fondamentale il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), che l'obbligo di trasmissione/aggiornamento del Modello EAS debba intendersi sussistere in capo agli Enti del Terzo settore finché non sarà operativo il RUNTS.

Resta operativo l'esonero dall'obbligo di trasmettere il Modello EAS in capo a determinate realtà individuate nel tempo dal Legislatore[i].

È bene precisare che nel caso si renda necessario inviare l'aggiornamento del modello EAS questo deve essere **compilato in ogni campo obbligatorio** e non solo con riferimento ai campi in relazione ai quali sono intervenute delle novità.

Vediamo ora la variazione di quali informazioni produce l'obbligo del reinoltro del modello EAS.

1.PARTE ANAGRAFICA COMUNE.

Non è necessario inviare nuovamente il Modello EAS nel caso siano variate le informazioni relative alla parte anagrafica dell'associazione ovvero del legale rappresentante in quanto si tratta di informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione finanziaria attraverso il Modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA, o con il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA.

A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la [Risoluzione n. 125](#) del 6/12/2010.

2.PARTE DESCRITTIVA PER CHI HA COMPILATO IL MODELLO EAS IN FORMA SEMPLIFICATA.

Come è noto un certo numero di tipologie associative^[ii] possono inviare il modello EAS in modalità semplificata, ossia rispondendo solo alle domande n. 4 – 5 – 6 – 25 – 26 tra queste anche le ASD che però dovranno rispondere **anche** al quesito del punto 20.

Ne consegue che tali associazioni sono chiamate a trasmettere il Modello EAS solo quando sono intervenute variazioni con riferimento ai campi indicati. Nulla devono fare, per esempio, se sono cambiati i componenti il Consiglio Direttivo in quanto questa informazione, prevista al campo 27, non viene richiesta a questa tipologia di organizzazioni.

Viceversa, sono tenute a trasmettere il Modello EAS quando:

- 1) con riferimento al **campo 4**, abbiano dichiarato precedentemente di avere articolazioni territoriali e/o funzionali, anche non autonome quando le hanno chiuse nel 2018 oppure quando abbiano dichiarato precedentemente di non avere articolazioni territoriali e/o funzionali e le abbiano costituite nel 2018;
- 2) con riferimento al **campo 5**, quando abbiano dichiarato precedentemente di essere “*un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente*” ed abbiano perso nel 2018 tale qualifica ovvero abbiano acquisito tale qualifica nel 2018;
- 3) con riferimento al **campo 6**, abbiano dichiarato precedentemente che l’ente “*è affiliato a federazioni o gruppi*” e nel 2018 non risulti più avere alcuna affiliazione. Si evidenzia che l’associazione sportiva dilettantistica che nel corso del 2018 non si sia più affiliata ad un Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata o Federazione sportiva non potrà più qualificarsi come “*associazione sportiva dilettantistica*” e conseguentemente dovrà modificare nell’anagrafica il campo “TIPO ENTE”;
- 4) con riferimento al **campo 25**, abbiano dichiarato in passato che l’ente opera prevalentemente in un determinato settore e nel corso del 2018 abbiano cambiato settore. Ad esempio, l’associazione sportiva avrà dichiarato di operare nel settore “sport” ma se nel 2018 non si è più affiliata ad Enti riconosciuti dal CONI ed ha deciso di promuovere – sempre nel rispetto del proprio statuto – attività di “*ricreazione, intrattenimenti e promozione sociale*” dovrà indicare in luogo del codice 5 il codice 9;
- 5) con riferimento al **campo 26**, si rende necessario compilarlo quando nel corso del 2018 abbia iniziato a svolgere attività precedentemente non dichiarate^[iii].
- 6) per le sole ASD con riferimento al **campo 20**, abbiano precedentemente dichiarato di non ricevere **sponsorizzazioni** e dal 2018 invece le abbiano percepite così come nel caso in cui abbiano dichiarato di riceverle occasionalmente e nel corso del 2018 detti introiti siano stati percepiti abitualmente. Non è invece necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione.

3.PARTE DESCRITTIVA PER CHI HA COMPILATO IL MODELLO EAS IN FORMA INTEGRALE.

Le associazioni che compilano il Modello in forma integrale potranno non trasmetterlo qualora le novità riguardino i seguenti aspetti:

- 1) con riferimento al **campo 20** — *“che l’ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità”*: non è necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione. È viceversa necessario effettuare una nuova comunicazione del Modello EAS nel caso in cui l’associazione precedentemente abbia dichiarato di non ricevere detta tipologia di proventi ed oggi li percepisca così come nel caso in cui abbia dichiarato di riceverli occasionalmente e nel corso del 2018 detti introiti siano stati percepiti abitualmente;
- 2) con riferimento al **campo 21** - *“che l’ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi”*: non è necessario comunicare variazioni che attengono esclusivamente all’importo dichiarato nella precedente comunicazione mentre è necessario effettuare una nuova comunicazione del Modello EAS nel caso in cui l’associazione originariamente abbia dichiarato di avvalersi/non avvalersi di detti strumenti e nel corso del 2018 abbia modificato il proprio comportamento;
- 3) con riferimento al **campo 23** — *“che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro:”*: non è necessario comunicare detta variazione;
- 4) con riferimento al **campo 24** - *“che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a ...”*: non è necessario comunicare detta variazione;
- 5) con riferimento al **campo 30** - *“che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro:”*: non è necessario comunicare detta variazione;
- 6) con riferimento al **campo 31** - *“che i contributi pubblici ricevuti sono pari a ...”*: non è necessario comunicare detta variazione;
- 7) con riferimento al **campo 33** — *“che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero giorni ____”*: non è necessario comunicare detta variazione.

È viceversa obbligatorio comunicare l’eventuale variazione di quanto indicato nei campi SI e NO.

Qualsiasi altra variazione intervenuta nel corso del 2018 in un campo diverso da quelli sopra riportati l’associazione sarà tenuta ad inviare entro il 1° aprile 2019 il modello EAS aggiornato.

Arsea Comunica n. 23 del 8/03/2019

[i]Le seguenti tipologie di organizzazioni sono esonerate dall’obbligo di trasmissione del Modello EAS:

- ONLUS;
- organizzazioni di volontariato a condizione che si qualificano come ONLUS di diritto in quanto non percepiscono corrispettivi diversi da quelli derivanti dalle attività produttive e commerciali marginali indicate dal DM 25/5/1995;
- associazioni sportive dilettantistiche quando percepiscono esclusivamente quote di adesioni e contributi (secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate di cui

alla Circolare 12 del 09 aprile 2009);

- gli enti di natura diversa da quelle associative (Comitati e Fondazioni);
- le associazioni pro-loco ma solo se titolari di partita iva che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

[ii]Le seguenti tipologie di organizzazioni possono presentare il modello EAS semplificato:

- di **promozione sociale** iscritte nel relativo registro;
- Organizzazioni di volontariato** iscritte nel relativo albo che NON siano qualificabili come ONLUS di diritto (per la definizione vedi News del 7/04/2009);
- le c.d. **ONLUS parziali** (di cui all'art.10, comma 9, del DLgs 460/1997);
- associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
- associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo;
- associazioni religiose** riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici**;
- le **associazioni sindacali e di categoria** rappresentate nel CNEL;
- le associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali e gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni;
- gli istituti di **patronato**;
- le **associazioni riconosciute** impegnate nella **ricerca scientifica** e riconosciute con DPCM

devono compilare esclusivamente i campi 4 – 5 – 6 – 25 - 26.

Le **associazioni sportive dilettantistiche** iscritte nel Registro CONI devono compilare esclusivamente i campi 4 - 5 - 6 - 20 - 25 - 26.

[iii]Per l'elenco completo delle attività si rinvia alle istruzioni al modello.

Lo staff di Arsea